REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 25/44 del 19.5.2011

LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Oggetto

Le presenti Direttive regolano gli interventi previsti dalla Legge 28 novembre 1965, n. 1329, relativi alla concessione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese attive nella produzione e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alle imprese agromeccaniche (codice ATECOFIN 01.61.00 ex 01.41.1/2004), su finanziamenti per l'acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione, il cui utilizzo sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività di impresa.

Le agevolazioni vengono concesse con l'osservanza del Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006 e del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 9.8.2008.

Soggetto gestore

All'attuazione dell'intervento provvede la SFIRS, soggetto in house della Regione Autonoma della Sardegna.

La SFIRS provvederà a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con le Banche e gli intermediari finanziari.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese agricole e del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, cosi come definite dall'allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008, aventi localizzazione produttiva nel territorio della Regione Sardegna ed operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese agromeccaniche comprese nella classe A, relativa al settore agricoltura, codice ATECOFIN 01.61.00 (ex 2004 01.41.1).

Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese economicamente redditizie che dimostrino di conseguire un reddito aziendale annuo non inferiore al 20% del costo dei macchinari

oggetto della domanda di agevolazione e che comunque non sia inferiore a 12.000 euro di R.L.S. (Reddito Lordo Standard).

I giovani agricoltori e le imprese di recente formazione, non in possesso dei requisiti previsti, devono impegnarsi al raggiungimento degli stessi entro tre anni dall'accoglimento della domanda di aiuto.

Il reddito aziendale sarà calcolato sulla base della tabella dei Redditi Lordi Standard per ettaro di superficie coltivata e per capo allevato.

Non possono usufruire dell'aiuto le aziende che hanno ricevuto e non restituito aiuti incompatibili di cui la Commissione Europea ha richiesto il recupero.

Investimenti agevolabili

È ammissibile alle agevolazioni l'acquisto o la locazione finanziaria delle macchine utensili, degli impianti e delle attrezzature di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (impianti, macchine agricole, macchinari in genere, compresi hardware e software), che siano nuove di fabbrica e di costo complessivo superiore a 4.000 euro. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Le macchine e le attrezzature non devono essere fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione finanziaria.

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione di prodotti agricoli, alle imprese agromeccaniche ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione sono sottoposti alle seguenti limitazioni e di cui ai Regolamenti CE n. 1857/2006 e n. 800/2008:

- l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovracapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Sardegna;
- non sono ammissibili investimenti di sostituzione, finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o

della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);

- non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere di irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo d'acqua;
- non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, dovrà essere previsto l'obbligo di riscatto del bene oggetto dell'agevolazione;
- gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le macchine e le attrezzature oggetto delle agevolazioni non possono essere distolte dall'uso previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di emissione degli effetti.

Operazioni agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni le operazioni di sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine e attrezzature, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della Legge 1329/65, aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione di oltre 12 mesi. Sono altresì ammessi i finanziamenti concessi da Banche o Intermediari Finanziari, ivi compresa la locazione finanziaria, per operazioni ai sensi della Legge n. 1329/1965 non assistite da effetti. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, T.U. Bancario.

Le domande debbono pervenire alla SFIRS in data non anteriore alla data (valuta) di erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto e non oltre un anno dalla data di emissione degli effetti. Le domande che pervengono oltre i limiti sopraindicati non possono essere accolte.

Le domande devono essere accompagnate da una dichiarazione del beneficiario di non aver ricevuto aiuti incompatibili o, in caso contrario, di averli restituiti (vedi modello allegato 1).

L'operazione agevolabile non può superare l'importo di 1.500.000 euro, costituito da:

a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili nel limite massimo complessivo del 15% del costo

della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli importi relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione ed a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Contributo e cumulabilità

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso europeo di riferimento, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02 GUUE n. 14 del 19.1.2008) e il tasso agevolato vigente alla data di erogazione dello sconto.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;

Le operazioni sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

- per le imprese agricole e agromeccaniche operanti nelle zone svantaggiate (artt. 18 e 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50%;
- per le imprese agricole e agromeccaniche operanti nelle zone non svantaggiate il contributo non può eccedere il limite del 40% dell'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione;
- per i giovani agricoltori, entro cinque anni dall'insediamento, operanti nelle zone svantaggiate, il contributo non deve superare il 60% dell'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione e nelle zone non svantaggiate non deve superare il 50% del medesimo importo;
- per le imprese che operano nella trasformazione e la commercializzazione, per tutto il territorio regionale, il contributo non deve superare il 40% dell'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, ad eccezione delle altre agevolazioni concesse in forma di garanzia.

Tassi agevolati

Il contributo è pari al 100% del tasso di riferimento.

Il tasso di sconto è così determinato:

a) in via semestrale anticipata, nel caso di sconto composto al tasso di cui al precedente comma;

b) sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento, nel caso di sconto commerciale al tasso di sconto composto.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati vengono effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto.

Presentazione delle domande e concessione dei contributi

Le domande di intervento, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata e devono essere presentate alla SFIRS .

Nel corso dell'istruttoria la SFIRS può richiedere il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Le domande di ammissione medesime decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda, le rettifiche e i dati o i chiarimenti richiesti non pervengano alla SFIRS entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta..

Tutte le domande pervenute entro i termini e dichiarate valide sono ammesse alle agevolazioni. Nel caso in cui l'ammontare delle risorse disponibili sia inferiore al complessivo fabbisogno finanziario delle domande, è disposta la riduzione pro quota dell'agevolazione.

La SFIRS, d'intesa con l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, provvede ad informare, con apposita circolare pubblicata anche sul proprio sito internet, le Banche e gli Intermediari Finanziari sulle modalità operative per la concessione delle agevolazioni.

Le domande devono essere corredate della scheda informativa, sottoscritta dall'impresa acquirente/locataria nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000.

L'istruttoria della SFIRS è volta ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alle agevolazioni, nonché la redditività delle imprese beneficiarie, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ed il possesso da parte dell'imprenditore di conoscenze e competenze professionali adeguate.

Completata l'istruttoria del Soggetto Gestore, le domande di agevolazione sono sottoposte, secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento, alle determinazioni del Comitato.

La SFIRS, ogni sei mesi, dovrà monitorare l'andamento della spesa e comunicare l'entità delle risorse ancora disponibili, onde evitare disagi sia alle Ditte acquirenti che alle Ditte venditrici.

La concessione delle agevolazioni avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Priorità

È riconosciuta priorità alle richieste presentate da "giovani agricoltori", fino alla concorrenza massima del 25% delle risorse disponibili.

Erogazione dei contributi

Il contributo in conto interessi sarà liquidato all'impresa beneficiaria con scadenza semestrale a seguito del regolare rimborso delle rate e/o canoni di locazione finanziaria e/o effetti cambiari del periodo di riferimento. L'erogazione avverrà dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata (attestazione bancaria, RID, contabile bonifico, effetti quietanzati). Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. L'erogazione del contributo è effettuata dalla SFIRS alle Banche e agli Intermediari finanziari con valuta corrente. Le Banche e gli Intermediari Finanziari accreditano con valuta compensata (pari valuta) il contributo al destinatario secondo le modalità di cui al comma 1.

Cessazione dei contributi

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

a. insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;

b. risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;

c. risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;

d. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

e. fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

Il diritto al contributo agli interessi cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato, se anteriore al verificarsi dell'evento di cui al comma 1.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di tre punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Soggetto Gestore.

Revoca dei contributi

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

a. mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla Legge in esame e riportati nelle presenti Direttive di Attuazione;

b. quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;

c. nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;

d. nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda, a condizione che l'impresa cessionaria risulti in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 3 punti. Inoltre, nel caso sub *c)* di cui al precedente comma, laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, viene irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la SFIRS, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca, indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare alla SFIRS eventuali controdeduzioni, redatte in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea ed opportuna.

La SFIRS esamina le controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro 60 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora invece il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

La SFIRS cura il recupero dei contributi che si venga in ogni caso a determinare.

Durata dell'intervento e controlli

Il regime di agevolazioni di cui alle presenti Direttive di Attuazione è applicabile fino al 31 dicembre 2013.

Per ciascun anno di applicazione viene trasmessa una relazione alla Commissione Europea.

La SFIRS, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.